


COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 50 del 31/07/2017

e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 13/02/2018



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Titolare
- Art. 6 – Responsabile
- Art. 7 – Incaricati
- Art. 8 – Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 9 – Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

- Art. 10 – Accesso ai sistemi e parola chiave
- Art. 11 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 12 – Obblighi degli operatori
- Art. 13 – informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati


- Art. 14 – Diritto di accesso

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

- Art. 19 – Comunicazione



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela

CAPO V – MODIFICHE


Art. 21 - Modifiche regolamentari

Art. 22 – Disposizioni finali

ALLEGATI:

“A” - dislocazione siti telecamere

“B” – informativa breve



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

CAPO I PRINCIPI GENERALI


Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per mezzo di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Gaiole in Chianti, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.), e del provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 29 aprile 2010.
2. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per “*banca di dati*”, il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano i soggetti e i mezzi che transitano nell’area interessata;
- b) per “*trattamento*”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “*dato personale*”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “*titolare*” del trattamento, l’Ente Comune di Gaiole in Chianti, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “*responsabile*” del trattamento, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “*incaricati*” del trattamento, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “*interessato*”, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

- i) per “*diffusione*”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio, gestiti dal Comune di Gaiole in Chianti, presso il Servizio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolto nel trattamento. I dati raccolti mediante i predetti sistemi di videosorveglianza, oggetto del trattamento, sono trattati ed utilizzati in ottemperanza dei principi di necessità, pertinenza e proporzionalità stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.


2. Le finalità istituzionali che il progetto di videosorveglianza del Comune di Gaiole in Chianti intende perseguire sono conformi a quelle demandate al Comune dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali, ed in particolare sono tese a:

- a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell’ambito del più ampio concetto di “*sicurezza urbana*”;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- c) monitoraggio della circolazione stradale.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione degli impianti di videosorveglianza: si rimanda all’Allegato “A” del presente regolamento per l’individuazione delle aree sottoposte a videosorveglianza. In caso di installazione di ulteriori impianti, l’elenco sarà aggiornato con provvedimento della Giunta Comunale.

2. Le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e generano flussi video su rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP. I segnali video delle unità di ripresa confluiscono verso un apparato di archiviazione NVR (Network Video Recorder) e sono visualizzate per mezzo di postazioni di osservazione e controllo preventivamente identificate e abilitate, situate presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l’eventuale estrazione di sequenze video registrate.



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

3. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch'essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati diversi profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avviene secondo le indicazioni del Titolare al trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.

4. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali del Data Centre e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Titolare al trattamento dei dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

5. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alla disposizioni di legge.

6. I soggetti preposti alle operazioni derivanti da esigenze di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

7. La rete utilizzata per il trasporto dei flussi video è una rete proprietaria, chiusa, non interconnessa con altre reti private o pubbliche.


8. Il sistema di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

9. La disponibilità di immagini in tempo reale oltre che presso la centrale operativa del Servizio di Polizia Municipale potranno essere condivise dalla Polizia di Stato, dal Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri e dal Comando provinciale della Guardia di Finanza in quanto le medesime costituiscono uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, sul territorio comunale.

10. L'eventuale accesso condiviso al sistema di "videosorveglianza urbano" collegati alle centrali operative della Polizia Municipale, della Polizia di Stato, del Comando provinciale dell'Arma dei carabinieri e del Comando provinciale della Guardia di Finanza tramite la medesima infrastruttura tecnologica, dovrà essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo Ente la visualizzazione delle immagini solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.

11. L'utilizzo congiunto del sistema di videosorveglianza con uno o più soggetti fra quelli sopra indicati dovrà essere preceduto dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa contenente le finalità e le misure per la gestione operativa del sistema con particolare riguardo all'accesso, lettura e trattamento dati.



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

CAPO II


OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Titolare

1. Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è il Comune di Gaiole in Chianti nella persona del Sindaco pro-tempore. Il titolare ha il dovere di rispettare quanto normativamente previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dal presente regolamento e dalla legislazione vigente, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni od usi indebiti dei dati.
2. Il Comune di Gaiole in Chianti nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Comune di Gaiole in Chianti in persona del Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di titolare del trattamento, coadiuvandosi con il responsabile eventualmente nominato, provvederà ad evadere tempestivamente le istanze di accesso pervenute ex Art. 7 D.Lgs. 196/2003, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. Il titolare, entro detto termine, comunicherà, altresì, le ipotesi in cui siano necessarie operazioni di particolare complessità per il reperimento del dato, e che potrebbero posticipare la risposta all'istanza ricevuta entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione. Le spese per l'estrapolazione del dato immagine possono essere attribuite all'istante.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Responsabile della Polizia Municipale, o altra persona fisica o giuridica nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Gaiole in Chianti presso il Comune di Gaiole in Chianti, potrà essere individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'Art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Il responsabile nominato, anche per il tramite degli incaricati, dovrà comunicare al titolare le istanze di accesso eventualmente pervenute, coadiuvandolo, poi, nell'evasione della stessa nei modi e nei termini indicati nel presente regolamento.
4. Il responsabile individua e nomina per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro idonee istruzioni.
5. Vigila sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati.
6. Adotta e rispetta le misure di sicurezza indicate dal Titolare del trattamento oppure individua ed adotta le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati raccolti per mezzo di sistemi di videosorveglianza




COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

7. Evade le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste stesse.
8. Comunica al Titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere.
9. Provvede a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione.
10. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
11. Nell'ipotesi in cui non venga nominato da parte del Sindaco il Responsabile del trattamento dati tale ruolo e i compiti ad esso attribuiti rimarranno in capo al Titolare stesso.

Art. 7 – Incaricati

I compiti affidati agli incaricati, nello specifico, sono quelli di:

1. Trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in modo lecito e secondo correttezza.
2. Accedere ai dati unicamente con le credenziali assegnate senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati; le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri alfanumerici; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non dovendo contenere elementi personali riconducibili al medesimo.
3. Effettuare la sola consultazione esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni.
4. Verificare che le registrazioni non superino i termini temporali di legge, ovvero i 7 (sette) giorni controllando saltuariamente che la sovra registrazione sia attiva.
5. Comunicare al Responsabile o al Titolare - entro due giorni dalla ricezione - eventuali richieste di accesso ex Art. 7 D.Lgs. 196/2003 inoltrate da soggetti terzi.
6. Comunicare al titolare eventuali accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi, negli ambienti in cui risiedono gli schermi e o le registrazioni.
7. non creare salvataggi dati o banche dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del Responsabile del trattamento o, in caso di assenza di quest'ultimo, del Titolare .
8. Mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Supervisionare i soggetti preposti alla manutenzione dell'impianto quando questi avvengano in loco.
10. Prendere visione del presente regolamento, il quale costituisce a tutti gli effetti documento formativo-informativo per un corretto uso della strumentazione necessaria al funzionamento dell'impianto.
11. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.




COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Art. 8 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, ai legali di fiducia del Titolare del trattamento nei casi in cui ciò sia necessario per tutelare gli interessi dell'Amministrazione Comunale, al Responsabile del trattamento, al Responsabile della Polizia Municipale e al personale appositamente nominato quale incaricato, ai tecnici del Consorzio Terrecablate per interventi di manutenzione. L'accesso di questi ultimi è subordinato al consenso anche orale del titolare o del responsabile, e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate necessitano di autorizzazione scritta del Titolare.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Titolare del trattamento evita l'assunzione e/o il rilevamento di dati da parte di soggetti terzi, mediante la procedura indicata al punto 19.4 del presente regolamento.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. L'accesso ai sistemi (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti, all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.
7. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

Art. 9 Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, come specificato nella nomina ricevuta, o in sua assenza, il Titolare, designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. Gli incaricati sono nominati tra il personale del Consorzio Terrecablate e gli Agenti in servizio presso il Servizio Polizia Municipale, che per capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale e al Consorzio Terrecablate.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono resi edotti in merito al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento, anche mediante la presa visione del presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa ed all'armadio per la conservazione dei supporti magnetici.



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI


Art. 10 - Accesso ai sistemi e parole chiave

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ecc. Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale. In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali. Resta inteso che

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 11 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento e ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente Art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;




COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

2. Le telecamere di cui al precedente comma 1 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Municipale con sede in Gaiole in Chianti (SI) Via Ricasoli 1. Le immagini delle unità di ripresa saranno gestite da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede della Polizia Municipale con sede in Gaiole in Chianti (SI) Via Ricasoli 1. Le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini registrate sono conservate per un massimo di 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Il server dove sono allocati i dati sono situati nei locali di proprietà Terrecablate in Siena (SI) viale Toselli 9/A protetti da idonei sistemi di sicurezza. L'eventuale proroga dei tempi di conservazione sarà consentito previa valutazione dell'eccezionalità della situazione e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare copia specificatamente richiesta all'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. In ogni caso le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria solo in presenza di provvedimenti da questa emanati. In relazione alle capacità di salvataggio delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.
3. In ragione delle finalità perseguite, è stata prevista un'alta risoluzione della ripresa; è stato invece adottato un sistema di oscuramento in relazione agli angoli di ripresa non più concernenti le aree comunali.
4. Si rende noto che il trattamento dei dati personali effettuato per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, può comportare la conoscibilità in via incidentale e residuale di dati sensibili con particolare riferimento a soggetti ripresi portatori di handicap visibile;
5. Tali dati non saranno elaborati né trattati fuori dalle finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 12 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e comunque attivato esclusivamente in caso di necessità.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 3 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare e/o al Responsabile.




COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 13 - Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs. 196/2003

1. Il Comune di Gaiole in Chianti - in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 ed al Provvedimento dell'Autorità Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 – nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, ricorre all'apposizione di un'adeguata segnaletica sul modello semplificato di informativa “*minima*” indicante Titolare del trattamento e finalità perseguita, sul modello di cui all'Allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010. La stessa è collocata prima del raggio di azione di ogni telecamera installata, ed ha un formato ed un regime di illuminazione tali da permetterne la visibilità anche in ogni condizione di luce.

2. L'obbligo di segnalazione delle telecamere può essere omesso in caso di indagini in corso da parte dell'Autorità Giudiziaria o qualora sia espressamente escluso dal Codice della Strada (secondo il principio di prevalenza delle norme specifiche rispetto al Decreto Legislativo n. 196/2003 che va applicato in via residuale).



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 14 - Diritto di accesso

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile o in sua assenza del Titolare, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.


2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.




COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 15 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono allocati in un server custodito nei locali di proprietà di Terrecablate in Siena (SI) Viale Toselli 9/A, protetti da sistemi di chiusura.
2. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono trattati con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare dall'All. B dello stesso decreto, così da ridurre al minimo rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
3. Sono adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
4. Il trattamento di dati personali di cui al presente regolamento è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di credenziali di autenticazione. Le stesse, in presenza di competenze differenziate specificatamente attribuite ai singoli operatori, sono configurate in modo da assicurare diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini, relativamente ai compiti assegnati. Dette credenziali rispettano i seguenti principi:
 - a) Gli incaricati per effettuare il trattamento delle immagini devono superare apposita procedura di autenticazione.
 - b) Al fine di garantire l'identificazione dell'operatore, si precisa che le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo.
 - c) Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
 - d) La parola chiave prevista per accedere al sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 3 mesi.
 - e) Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non sarà assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
 - f) Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
 - g) Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente dove sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni.
 - h) Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
5. Sono state predisposte idonee misure tecniche ed organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica tramite sovraregistrazione, delle immagini riprese.



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

6. Nel caso di interventi del personale per la manutenzione dell'impianto, sono state adottate specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche e, comunque, sempre in presenza dei soggetti nominati incaricati o responsabili da parte del titolare del trattamento;
7. La trasmissione mediante una rete fibra ottica e wireless di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza;
8. I dati personali raccolti sono protetti contro il rischio di intrusione e dall'azione di programmi di cui all'Art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei software.
9. Procedure di backup – a norma e dell'All. B del Codice lo stesso deve essere fatto con cadenza almeno settimanale. Il sistema è impostato per “registrare il lunedì sopra il lunedì”.
10. Il titolare garantisce, altresì, l'applicazione di ogni altra qualsivoglia misura di sicurezza individuata dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante fino alla data del presente regolamento.

Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati


1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'Art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e s.m.i..

Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per l'intero dall'Art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni e della deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e s.m.i..



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Gaiole in Chianti a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può decorso effettuarsi nei termini di cui all'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela


1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato nell'art. 6 del presente Regolamento, o nell'ipotesi in cui non sia stato nominato, il Titolare del trattamento individuato all'art. 5 dello stesso.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Art. 22 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in generale le disposizioni normative vigenti in materia.